



LA NATURA GIURIDICA DELLE ASD-APS LA DISCIPLINA SPORTIVA

15 SETTEMBRE 2025

Dott. Enrico Maria Vidali

I REQUISITI



Gli ETS di cui dell'art. 4, co. 1, del D.lgs. 117/2017, comprese quindi le imprese sociali:

- 1) sono **iscritti al R.U.N.T.S.**,
- 2) esercitano, come attività di interesse generale, **l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** [lett. t) D.lgs. 117/2017 e lett. u) D.lgs. 112/2017],
- 3) sono **iscritti al R.N.A.S.D.**

[Art. 6, co. 1, lett. c-bis), D.lgs. 36/2021]

NORME APPLICABILI - STATUTO



Agli ETS si applicano le disposizioni del D.lgs. 36/2021:

- a) **Limitatamente alla sola attività sportiva dilettantistica** esercitata;
- b) **relativamente alle disposizioni del Titolo II, Capo I** [*«Capo I - Associazioni e società sportive dilettantistiche»*, articoli da 6 a 12], solo **in quanto compatibili** con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

[*Art. 6 – Forma giuridica, Art. 7 - Atto costitutivo e statuto, Art. 7-bis - Locali utilizzati, Art. 8 - Assenza di fine di lucro, Art. 9 - Attività secondarie e strumentali, Art. 10 - Riconoscimento ai fini sportivi, Art. 11 – Incompatibilità, Art. 12 - Disposizioni tributarie*]

NORME APPLICABILI - STATUTO



Gli ETS adeguano il proprio statuto ai **requisiti di cui all'art. 7** del D.lgs. 36/2021 in quanto compatibili:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) **l'assenza di fini di lucro** ai sensi dell'articolo 8;

NORME APPLICABILI - STATUTO



- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.**

NORME APPLICABILI - STATUTO



- ❑ Per gli ETS, compresa l'impresa sociale, **il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto.**
- ❑ Agli ETS iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, **si applica l'art. 9, co. 1-bis, del D.lgs. 36/2021** [*«Attività secondarie e strumentali»*] il quale prevede che **sono esclusi dal computo dei limiti** per la determinazione delle attività diverse: i *«proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive»*, impiegati nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

[Art. 6, D.lgs. 117/2017]

NORME APPLICABILI - STATUTO



Le attività diverse per gli ETS:

- ☐ Le attività diverse si considerano **strumentali** rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.
- ☐ Le attività diverse si considerano **secondarie** rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) i relativi ricavi non siano superiori al **30% delle entrate** complessive dell'ente del Terzo settore;
 - b) i relativi ricavi non siano superiori al **66% dei costi** complessivi dell'ente del Terzo settore.

[DM 19.5.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 107]

NORME APPLICABILI - STATUTO



Le **società sportive dilettantistiche** sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.

Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis («*lucratività attenuata*»), e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

[Art. 7, D.lgs. 36/2021]

NORME APPLICABILI – ESTENSIONE GENERALE



Agli ETS che:

- a) esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche,
 - b) sono iscritti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,
- si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.**

[Art. 38, co. 1-ter, D.lgs. 36/2021]

NORME APPLICABILI – ESTENSIONE GENERALE



Trovano quindi applicazione per gli ETS anche:

- a) la disciplina per l'impiego di animali (Titolo IV),
- b) le disposizioni in materia di **lavoro sportivo** (Titolo V),
- c) le disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello stato per le persone con disabilità (Titolo VI).

IL CASO DEL VOLONTARIO SPORTIVO



Il **volontario sportivo** che opera nell'ETS sportivo dilettantistico è soggetto a due discipline non del tutto coincidenti; di seguito un breve **confronto delle due discipline**.

La definizione di volontario:

- ☐ Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito **registro i volontari** che svolgono la loro attività in modo non occasionale [Art. 17, co. 1, D.lgs. 117/2017].
- ☐ Gli enti sportivi dilettantistici possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, compreso lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti [Art. 29 co. 1, D.lgs. 36/2021].

IL CASO DEL VOLONTARIO SPORTIVO



I rimborsi spesa dei volontari:

- ☐ L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ETS. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario** [Art. 17, co. 3, D.lgs. 117/2017].
- ☐ le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una **autocertificazione** purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso [Art. 17, co. 4, D.lgs. 117/2017].

IL CASO DEL VOLONTARIO SPORTIVO



❑ Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi **possono essere riconosciuti rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi affilianti purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso [Art. 29 co. 2, D.lgs. 36/2021].

IL CASO DEL VOLONTARIO SPORTIVO



La copertura assicurativa:

- ☐ Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari **devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la **responsabilità civile verso i terzi** [Art. 18, co. 1, D.lgs. 117/2017].
- ☐ Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, **rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51** [n.d.r.: *tesseramento*], e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4 [Art. 34, co. 4, D.lgs. 36/2021].

IL CASO DEL VOLONTARIO SPORTIVO



- ❑ Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la **responsabilità civile verso i terzi**. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 [Art. 29, co. 4, D.lgs. 36/2021].

IL CASO DEL VOLONTARIO SPORTIVO



Le norme specifiche della APS:

- a) Possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia **necessario** ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
- b) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività **non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati**, fermo restando il rispetto della prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

[Art. 36, co. 1, D.lgs. 117/2017].



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos